

***INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE
DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE
DI SISTEMI DI CONTROLLO E
MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA
DI TELECONTROLLO ASA***

CODICE CUP: I81D22000050004

Committente: *ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A.*
Sede legale: Via del Gazometro n. 9 – Livorno (LI) - CAP 57122

Responsabile Procedimento fase Esecuzione (RPE): *Ing. Michele Del Corso*

Appaltatore: **Computer Team S.r.l.**

Codice Commessa: **A228**

Centro di Costo: **SY1001**

Codice PGI: **G244-5675-000**

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

(codice CPV 72240000-9 – Servizi di analisi e programmazione di sistemi)

L'Appalto oggetto del presente contratto riguarda la fornitura di un server a supporto degli applicativi di modellazione, leakage monitor e asset management reti.

L'Appalto dovrà essere espletato presso gli uffici della sede di ASA S.p.A., nel Comune di Livorno (LI).
Codice NUTS: ITI16.

ART. 2 TERMINI, LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA

Termini di consegna: 30 giorni dalla data di ricevimento del Contratto.

Luogo di consegna: Via del Gazometro, 9 – 57122 Livorno.

Resa: f.co destino.

Trasposto: a cura del fornitore.

Imballo: compreso.

ART. 3 PRINCIPI PNRR

L'appalto comprende una fornitura facente parte del progetto denominato “*Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione e alla implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio integrativi del sistema di telecontrollo ASA*” – **Codice CUP: I81D22000050004** – **Codice intervento M2C4-I4.2_168**. (Importo progetto PNRR 21.537.569,86 €, di cui 6.246.896,26 € coperti da tariffa e la restante parte da finanziamento).

Il progetto qui proposto è ricompreso all'interno degli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'avviso pubblico del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili dell'8 marzo 2022, a valere sulle risorse del **Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza**, Missione 2 “*Rivoluzione verde e Transizione ecologica*”, Componente C4 “*Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica*”, Misura 4 “*Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime*”, Investimento 4.2 “*Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti*”.

La linea d'investimento PNRR è classificata in Regime 2, pertanto l'intervento si limiterà a “*non arrecare danno significativo*” rispettando obbligatoriamente i principi del DNSH.

ART. 4 CLAUSOLE PNRR

Per garantire gli interessi nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) si prevede il rispetto di quanto disposto dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/46 e del Regolamento (UE) 2021/241, nonché garanzia di assenza del c.d. doppio finanziamento e rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea secondo quanto disposto dall'art 9 del medesimo regolamento UE 2021/241.

Per garantire la completa tracciabilità delle operazioni, è necessario conservare la documentazione in fascicoli cartacei o informatici, al fine di permettere il semplice accesso alle fasi di controllo eventualmente richiesti da parte delle Amministrazioni, del Servizio Centrale-MEWF per il PNRR, dell'organismo di

Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali [Reg.(UE) 2021/241, art. 22 par.2].

L'Appaltatore si impegna a garantire un flusso informativo costante per permettere ad ASA S.p.A. di alimentare il sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione della misura.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, della l. n. 108/2021, qualora l'Appaltatore necessiti di nuovo personale per l'espletazione del servizio, deve assicurare l'assunzione di una quota pari almeno al 30 per cento all'occupazione sia giovanile che femminile.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021, prima dell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.68.

ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore potrà emettere fattura dopo nulla osta del tecnico ASA SpA. La fattura, emessa in formato elettronico deve essere intestata ad A.S.A. Azienda Servizi Ambientali SpA, Via del Gazometro, 9 – 57122 Livorno CF/PI 01177760491 ed inviata al Codice destinatario A4707H7. Inoltre, ai fini della tracciabilità di ogni pagamento effettuato in relazione a progetti finanziati con i fondi del PNRR (Next Generation EU), l'Appaltatore è tenuto a indicare all'interno delle fatture elettroniche anche i seguenti elementi:

- CUP del progetto;
- CIG della gara;
- Titolo del progetto: *(Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione e alla implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio integrativi del sistema di telecontrollo ASA)*;
- Indicazione “*Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU M2C4_I4.2_168*”;
- Indicazione dettagliata del servizio prestato;
- Estremi identificativi dell'Ordine/Contratto a cui si riferisce la fattura;

Il pagamento avverrà entro 90 giorni data fattura, a mezzo bonifico bancario.

L'Appaltatore si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Per il piano di fatturazione si rimanda al preventivo della ditta.

ART. 6 PENALI

In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione indicati nel Contratto, ASA spa addebiterà una penale giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale. Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale a pena di risoluzione.

ART. 7 RISOLUZIONE

ASA spa si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 122 del D.lgs. n.36/2023, nei seguenti casi:

- penali accumulate dall'Appaltatore, in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- violazione degli obblighi di cui alla legge 231/01;
- violazione degli obblighi di cui alla legge 136/2010;
- violazione dei principi base del PNRR.

ART. 8 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società ai sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico. Il modello ed il Codice Etico sono visionabili sul sito istituzionale di ASA SpA (www.asaspa.it).

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore a di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà ASA SpA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad ASA SpA quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.

ART. 9 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;

• Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservate”.

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.

Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando allo stesso contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.

È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l’asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell’attività di cui al contratto.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest’ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell’esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.



ART. 10 FORO COMPETENTE

Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti, si applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 210 a 212 del D.Lgs. n.36/2023. È espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 213 del medesimo decreto. Pertanto tutte le controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno.